

18098
1180 GIP



TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE G.I.P. / G.U.P.

ORDINANZA DI APPLICAZIONE di MISURA CAUTELARE PERSONALE

Il G.I.P.,

esaminata la richiesta avanzata dal P.M. per l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di

OMISSIS

INDAGATI

OMISSIS

OMISSIS

VALUTAZIONE DEL MATERIALE INQUIRITO

E' opportuna una premessa in diritto.

Ci si è interrogati sul delicato tema del discrimine, nell'attività difensiva, tra l'attività di suggerimento, indirizzo ed approntamento di una tesi difensiva, che legittimamente un difensore può compiere allorchè assiste una parte del procedimento penale, e quella che travalichè i limiti non solo della correttezza, ma anche della liceità, finendo per confezionare per il cliente una tesi fasulla costruita grazie a prove, offerte al Giudice, false.

Questo tema è ancor più complessa, laddove il legislatore ha consegnato nelle mani della difesa uno strumento preziosissimo - le indagini difensive - che consentono al difensore - che prima poteva solo offrire all'a.g. un proprio contributo interpretativo di prove sostanzialmente raccolte dagli inquirenti - di raccogliercle egli stesso, per poi riciclarle nel procedimento.

Facendole assurgere a materiale dimostrativo a cui non dovrebbe - a parere di chi scrive - attribuirsi una valenza diversa da quello offerto dalla parte pubblica.

Ma è proprio lo strumento di cui si è detto e la capacità dimostrativa che vi si ricollega che impone oggi al difensore un controllo pieno dalle proprie funzioni nel senso che questi giuramai per supportare una tesi difensiva - può predisporre una materiale probatorio fasullo

Ma che meno orientando informatori o, peggio, verbalizzando dichiarazioni diverse da quanto da loro affermato, ovvero predisponendo a tavolino, indagati compresi, le risposte che l'informatore compiacente deve fornire.

E' evidente che i limiti del legittimo esercizio dell'attività difensiva sono del tutto travalicati, dando luogo al reato di favoreggiamento, in quanto la condotta è tesa a far cadere al cliente le investigazioni ed a fargli conseguire l'impunità.

Ugualmente deve dirsi che per il reato di falso ideologico, posto che il difensore, a cui la legge consente di attestare che da lui sono state ricevute determinate dichiarazioni, cristallizzandole in un verbale che comprova - con effetti processuali - che quelle dichiarazioni sono state rese, svolge, in quella sede, le funzioni di Pubblico Ufficiale, di tal che la falsità del verbale è punibile ex art. 479 c.p.

E' in questo senso la decisione della Corte di Cassazione a SSUU n. 32009 / 06, nella cui motivazione si affronta sia il profilo della configurabilità del favoreggiamento, che del falso ideologico a proposito delle falsità nell'ambito delle dichiarazioni raccolte ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. ("integra il delitto di falso ideologico di cui all'art. 479 cod. pen. la condotta del difensore che utilizzi processualmente le dichiarazioni delle persone informate di circostanze utili acquisite a norma degli artt. 391 bis e 391 ter c.p.p. e verbalizzate in modo infedele."); "Anche il difensore dell'imputato può rendersi responsabile del delitto di favoreggiamento personale allorquando presti un consapevole aiuto diretto, oltre i limiti dell'attività difensiva, anche solo ad invalidare l'opera di investigazione o di ricerca dell'autorità (vedi Cass., Sez. I, 26.6.1986, n. 6204); in difesa, infatti, quale diritto inalienabile, non ha nulla a che vedere con attività sleali o delittuose.")

OMISSIS